SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale.

Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale.

Da 02A01568 a 02A01570

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2001, di un intero postale celebrativo del centenario del collegamento radio tra l'Inghilterra e il Canada ad opera di Guglielmo Marconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001) con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata una ulteriore emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'altra emissione di carte valori postali celebrative per l'anno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emmissione, nell'anno 2001, di un intero postale celebrativo del centenario del collegamento radio tra l'Inghilterra e il Canada ad opera di Guglielmo Marconi.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche dell'intero postale di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 145

02A02315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2002, carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2002, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi di «Europa 2002»;

b) francobolli commemorativi degli eccidi di S. Anna di Stazzema e della Divisione Acqui;

c) francobolli commemorativi di Alfredo Binda, nel centenario della nascita;

d) francobolli commemorativi di S. Maria Goretti, nel centenario della morte;

e) francobolli celebrativi di «Telethon 2002»;

f) francobolli celebrativi del «Raduno delle vele d'epoca» d'Imperia;

g) francobolli commemorativi di Don Carlo Gnocchi, nel centenario della nascita;

h) francobolli commemorativi di Padre Matteo Ricci, nel 450º anniversario della nascita;

i) francobolli celebrativi dei primi francobolli dei Ducati di Modena e di Parma e dello Stato Pontificio;

l) interi postali celebrativi della Manifestazione filatelica nazionale;

m) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

n) francobolli celebrativi della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A;

o) francobolli celebrativi dell'introduzione della moneta unica europea;

p) francobolli commemorativi di Josemaría Escrivá, nel centenario della nascita.

Art. 2.

1. Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali ci cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 146

02A02316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Alte vette», in Vinadio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 febbraio 2001 con la quale il sindaco del comune di Vinadio ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Alte vette» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca in località Binec in comune di Vinadio (Cuneo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 5 luglio 2001 e del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Alte vette» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca in località Binec in comune di Vinadio (Cuneo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02094

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Altissima», in Vinadio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 settembre 1999 con la quale il sindaco del comune di Vinadio (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Altissima» che sgorga dalla sorgente «Rebruant» nell'ambito del permesso di ricerca «Vallone Riofreddo» sito nel comune di Vinadio (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire con nota del 24 settembre 2001;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 25 ottobre 2000 e del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Altissima» che sgorga dalla sorgente «Rebruant» nell'ambito del permesso di ricerca «Vallone Riofreddo» sito nel comune di Vinadio (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso al sindaco del comune di Vinadio ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02204

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Corinthia», in Montevago, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 maggio 2001 con la quale la società terme acqua Pia S.r.l., con sede in Montevago (Agrigento), località Acque Calde, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Corinthia» che sgorga dalla sorgente «Acqua Pia» nell'ambito della concessione mineraria «Acque Calde» sita nel comune di Montevago (Agrigento), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Corinthia» che sgorga dalla sorgente «Acqua Pia» nell'ambito della concessione mineraria «Acque Calde» sita nel comune di Montevago (Agrigento).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02205

DECRETO 31 gennaio 2002.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Don Carlo», in Contursi Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Nocera Umbra Sud S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Don Carlo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Contursi Terme (Salerno);

Visto il decreto dirigenziale della regione Campania 19 dicembre 2001, n. 2378/A.G.C., con il quale la concessione mineraria dell'acqua minerale naturale Don Carlo è stata rilasciata alla società Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex (Aosta), piazza Beato Vuillerme De Leaval n. 611;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società Terme di Courmayeur S.p.a. con nota datata 6 novembre 2001;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Don Carlo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Contursi Terme (Salerno).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicatà nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02206

DECRETO 31 gennaio 2002.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Chiarella», in Plesio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 26 maggio 1992 con la quale la società Acque Minerali Val Menaggio S.p.a., con sede in Plesio (Como), via alla Grona 159, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Chiarella» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Chiarella» sita in comune di Plesio (Como);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota datata 20 giugno 2001;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nella seduta del 22 ottobre 1997 e del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Chiarella» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Chiarella» sita in comune di Plesio (Como).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02207

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mansouri Amor Ben Hedi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mansouri Amor Ben Hedi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Mansouri Amor Ben Hedi, nato a Bani Zelten (Tunisia) il giorno 6 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mansouri Amor Ben Hedi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02198

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Ayed Hatem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Ayed Hatem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Ben Ayed Hatem, nato a Kairouan (Tunisia) il giorno 20 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Ayed Hatem è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02199

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Khazri Ridha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khazri Ridha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Khazri Ridha, nato a Jendouba (Tunisia) il giorno 5 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khazri Ridha è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02200

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Sendi Amor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sendi Amor ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Sendi Amor, nato a Snad (Tunisia) il giorno 20 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sendi Amor è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02201

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Sebai Hafedh di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sebai Hafedh ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Sebai Hafedh, nato a Medjez El Bab (Tunisia) il giorno 23 novembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sebai Hafedh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02202

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mnarsi Noureddine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mnarsi Noureddine ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Mnarsi Noureddine, nato a El Mansoura (Tunisia) il giorno 15 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mnarsi Noureddine è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02203

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dridi Amel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dridi Amel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comurntari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica Tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Dridi Amel, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 14 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dridi Amel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02208

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Habibi Leila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Habibi Leila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Habibi Leila, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 9 aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Habibi Leila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02209

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 gennaio 2002.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione all'utilizzo di economie - Provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 1657 del 2 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1997, con il quale è stato autorizzato a favore della provincia di Vibo Valentia il finanziamento dei seguenti interventi:

incrocio s.s. 18 - s.p. S. Costantino-Francica - s.s. 182 - A3, L. 2.500.000.000;

s.p. Vibo Valentia-Triparni-Porto Salvo, L. 1.400.000.000;

Considerato che, da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risultano realizzate da parte della provincia di Vibo Valentia economie su interventi già autorizzati con il predetto decreto n. 1657/1997, per un importo complessivo di L. 924.326.588;

Considerato che la suddetta provincia ha richiesto l'utilizzo di dette economie per la realizzazione dei seguenti interventi:

lavori di sistemazione s.p. Pioppi Spilinga, L. 224.326.580;

lavori s.p. Monterosso - s.s. 110, L. 200.000.000;

lavori s.p. Briatico-Cessaniti, L. 500.000.000;

Considerato che detti interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, la richiesta della provincia di Vibo Valentia può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Vibo Valentia l'utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con decreto ministeriale n. 1657/1997 per i seguenti nuovi interventi:

lavori di sistemazione s.p. Pioppi Spilinga, L. 224.326.580;

lavori s.p. Monterosso - s.s. 110, L. 200.000.000;

lavori s.p. Briatico-Cessaniti, L. 500.000.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67, e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 11 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* MARTINAI

02A02176

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 dicembre 2001.

Rettifica al decreto 6 luglio 2001 di riconoscimento dei titoli professionali posseduti dalla sig.ra Iannelli Mara.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto 6 luglio 2001 di riconoscimento, ex decreto legislativo n. 115/1992, dei titoli di formazione professionale della cittadina comunitaria Iannelli Mara, nata a Napoli il 26 luglio 1967;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di riconoscimento;

Rilevato che il diploma di istruzione superiore «laurea in lingue e letterature straniere moderne» risulta conseguito presso l'Università di Napoli in data 29 giugno 1994 e che il titolo di abilitazione all'insegnamento «postgraduate certificate in education» risulta conseguito presso la Queen's University of Belfast in data 3 luglio 1998;

Rilevata la necessità di rettificare il predetto decreto nel quale erroneamente figura la data del 4 settembre 2000 quale quella di conseguimento della laurea e la data dell'11 agosto 2000 che è quella di rilascio della certificazione inerente il titolo di abilitazione;

Decreta:

Il decreto direttoriale 6 luglio 2001 di riconoscimento dei titoli professionali posseduti dalla sig.ra Iannelli Mara è così rettificato relativamente alle date di conseguimento dei predetti titoli:

«laurea in lingue e letterature straniere moderne» conseguito presso l'Università di Napoli in data 29 giugno 1994;

abilitazione all'insegnamento «postgraduate certificate in education» conseguita presso la Queen's University of Belfast in data 3 luglio 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A02122

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «CISL Giulio Pastore», in Taranto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1992 con il quale la società cooperativa edilizia «CISL Giulio Pastore» è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Aldo Montanaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto lo stato della procedura e le contestazioni mosse da questa Autorità di vigilanza al nominato commissario, con le ministeriali 29 marzo e 17 aprile 2001;

Viste le controdeduzioni al riguardo fornite dal dott. Montanaro con la nota 4 giugno 2001 e ritenute le stesse non soddisfacenti;

Ritenuto di procedere alla revoca del predetto commissario e alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Montanaro, commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «CISL Giulio Pastore», con sede in Taranto, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1992, è revocato dall'incarico.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore della predetta procedura l'avv. Domenico Caruso, nato a Trani (Bari) il 25 luglio 1959 e domiciliato in Barletta (Bari) in piazza Plebiscito n. 61.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2001.

Sostituzione di due componenti della speciale commissione degli artigiani nell'ambito del comitato provinciale I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1972, n. 748, modificato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 725 del 13 febbraio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena;

Considerato che con nota del 15 novembre 2001 dell'Associazione provinciale artigianato senese di Siena, con cui è richiesta la sostituzione in seno alla speciale commissione degli artigiani nell'ambito del comitato provinciale dell'I.N.P.S. dei signori Baldi Ettore e Cigna Riccardo, dimissionari, come da lettere di dimissioni allegate, con le signore Fedolfi Chiara e Cosimi Anna;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dei componenti la speciale commissione degli artigiani;

Ritenuto che la competenza è propria;

Decreta:

Fedolfi Chiara e Cosimi Anna sono nominate componenti della speciale commissione degli artigiani nell'ambito del comitato provinciale dell'I.N.P.S. in rappresentanza dell'Associazione provinciale artigianato senese di Siena in sostituzione di Baldi Ettore e Cigna Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 29 novembre 2001

Il direttore provinciale: BERLOCO

02A02156

DECRETO 29 gennaio 2002.

Rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 63970;

Visto l'art. 44 della legge n. 88/1989 sopracitata che sostituisce l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 citato sulla composizione dei comitati provinciali INPS;

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante norme in materia di revisione degli ordinamenti pensionistici e di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153/1969 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III - n. 31 del 14 aprile 1989, prot. n. 2/3PS/95838 avente per oggetto: «Legge n. 88/1989 - Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL - Costituzione dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44, comma 1, numeri 1, 2, 3, della legge n. 88/1989 citato sulla base dei criteri richiamati dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Div. III - prot. 6/3PS/95521 del 17 marzo 1989 ed indicati anche dal consolidato indirizzo giurisprudenziale;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) numero dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro, ex art. 411 del codice di procedura civile;

Considerato che sono state interpellate tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni provinciali interessate;

Valutati le notizie e i dati pervenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni dei datori di lavoro nonché dai lavoratori autonomi;

Considerato che sulla base delle comunicazioni di parte pervenute, nonché dei dati acquisiti d'ufficio (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970), risultano maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L;

C.I.D.A.;

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali;

Confcommercio;

U.P.A.;

per i lavoratori autonomi:

C.N.A.;

Confcommercio;

Coldiretti;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui al successivo art. 2 garantisce, in seno al consesso, il principio del «pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte della presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del comitato I.N.P.S. della provincia di Grosseto di cui all'art. 44 della legge n. 88/1989;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato I.N.P.S. della provincia di Grosseto, è costituito, ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 per il quadriennio 2002-2006 con i componenti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi e delle amministrazioni pubbliche di cui al successivo art. 2, lettera A) B) C) D).

Art. 2.

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

n. 4 seggi alla C.G.I.L.:

sig. Canapini Gherardo;

sig. Ciambotti dott. Arcangelo;

sig. Duchini Enzo;

sig. Malentacchi Mario;

n. 3 seggi alla C.I.S.L:

sig. Pozzetti Alberto;

sig.ra Biondi Antonella;

sig. Milani Fabrizio;

n. 2 seggi alla U.I.L.:

sig. Ghini rag. Lelio;

sig. Vitobello Pio;

n. 1 seggio alla U.G.L.: sig. Guidoni dott. Alessandro;

n. 1 seggio alla C.I.D.A.: sig. Ciani rag. Costantino.

B) Rappresentante dei datori di lavoro:

n. 1 seggio all'Associazione degli industriali per il settore industria: sig. Dani dott. Fabio;

n. 1 seggio alla Confcommercio per il settore commercio: sig. Romani Marcello;

n. 1 seggio alla U.P.A. - Confagricoltura per il settore agricoltura: sig. Fidanzi Roberto.

C) Rappresentante dei lavoratori autonomi:

n. 1 seggio ai Coldiretti per il settore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: sig. Megale Agostino;

n. 1 seggio alla C.N.A, per il settore degli artigiani: sig.ra Saccardi Maria Grazia;

n. 1 seggio alla Confcommercio per il settore degli esercenti attività commerciali: sig.ra Orlando Gabriella;

D) Membri di diritto:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

direttore della direzione provinciale del tesoro bilancio e P.E. - Ragioneria provinciale dello Stato di Grosseto;

direttore della sede I.N.P.S. di Grosseto.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno costituite le speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge n. 88/1989, comma 3.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 29 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A02169

DECRETO 29 gennaio 2002.

Rinnovo delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 46 della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 01 del 29 gennaio 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Vista la nota n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente per oggetto «Costituzione speciali commissioni ex art. 46»;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto comitato provinciale;

Valutati i dati, gli elementi e le notizie utilizzati per la costituzione del già citato comitato;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le varie organizzazioni garantisce, in seno a ciascuna speciale commissione il «Principio del pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelati e soddisfatti dalla presenza, in ciascun consesso, dalle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della citata legge n. 88/1989, comma 13;

Decreta:

Art. 1.

Le speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. sono così composte:

1ª speciale commissione:

il rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale: presidente;

sig. Tonelli Enzo (Coldiretti);

sig. Pollini Luigi (C.I.A.);

sig. Tei Corrado (C.I.A.);

sig. Fidanzi Roberto (U.P.A.);

i membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del comitato provinciale;

2ª speciale commissione:

il rappresentante degli artigiani in seno al comitato provinciale: presidente;

sig. Piccioni Moreno (C.N.A.);

sig. Stefani Piero (C.N.A.);

sig. Medoli Fabrizio (Confartigianato);

sig. Manini Floriano (Confartigianato);

i membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del comitato provinciale;

3ª speciale commissione:

il rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale: presidente;

sig.ra Bovicelli Anita (Confcommercio);

sig.ra Della Monica Anna Maria (Confcommercio);

sig. Duchini Moreno (Confesercenti);

sig.ra Faragli Gloria (Confesercenti);

i membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parte del comitato provinciale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 29 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A02170

DECRETO 4 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Augustea 1º a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 aprile 2000 e successivi accertamenti del 18 gennaio 2001 e 11 maggio 2001 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Augustea 1° a r.l.», con sede in Bari, numero posizione 1709/105207 costituita per rogito del notaio dott. Pasquale Parisi in data 30 dicembre 1967, repertorio n. 266791, registro imprese n. 5873, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 febbraio 2002

Il dirigente: BALDI

02A02160

DECRETO 6 febbraio 2002.

Sostituzione di alcuni membri della commissione provinciale di conciliazione di Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 141 del 29 gennaio 1974 con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro per la provincia di Isernia;

Visto il proprio decreto n. 2 dell'8 febbraio 2001 con il quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri nonché alla definitiva indicazione di tutti i componenti la commissione provinciale di conciliazione a seguito delle varie sostituzioni verificatesi nel corso degli anni precedenti;

Vista la nota n. 2061 del 30 novembre 2001 fatta pervenire a questa direzione dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Isernia per chiedere:

a) la sostituzione del proprio rappresentante sig. Straniero Antonio (membro supplente che da moltissimi anni non risiede in Isernia per cui esiste l'assoluta impossibilità che possa partecipare alle sedute della commissione) con il sig. Monaco Giovanni nato a Carpinone l'11 giugno 1953;

b) che in sostituzione del membro effettivo rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana avv. Carlo Laurelli, considerata l'attuale maggiore rappresentatività della Coldiretti sia sul piano nazionale che locale, venga nominato il proprio rappresentante sig. Giovanni Martino nato a Cerro al Volturno il 16 marzo 1949;

Accertato dagli atti esistenti in ufficio che:

a) il sig. Laurelli Carlo non ha mai partecipato alle sedute della commissione;

b) le note inviate da questa direzione alla Confederazione generale dell'agricoltura - sede provinciale di Isernia e sede regionale di Campobasso, miranti a sollecitare la partecipazione dei rappresentanti alle sedute della commissione ovvero l'alternativa designazione di altri rappresentanti da nominare in sostituzione, non hanno ricevuto riscontri;

c) già da diversi anni, nella provincia di Isernia non esiste una sede della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Verificato che esiste realmente la maggiore consistenza rappresentativa della Federazione coltivatori diretti sia in campo nazionale che sul piano locale;

Decreta:

In seno alla commissione provinciale di conciliazione di Isernia, istituita ex art. 410 del codice di procedura civile, sono nominati, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura, su designazione della Federazione coltivatori diretti maggiormente rappresentativa rispetto ad altre organizzazioni:

1) in qualità di membro effettivo, il sig. Martino Giovanni nato a Cerro al Volturno (Isernia) il 16 marzo 1949 ed ivi residente alla via Regina Elena, in sostituzione del sig. Laurelli Carlo;

2) in qualità membro supplente, il sig. Monaco Giovanni nato a Carpinone (Isernia) l'11 giugno 1953 ed ivi residente alla via Fosso, in sostituzione del sig. Straniero Antonio.

A seguito delle sostituzioni, la commissione provinciale di conciliazione, attualmente, risulta così composta:

rappresentanti dei datori di lavoro effettivi:

Iacobucci Massimo;

Picanza Pasquale;

Martino Giovanni;

Santoro Bruno;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori effettivi:

Scuncio Antonio;

Antonelli Amico;

Montemagno Peppinuccio;

Pulcini Pasqualino;

rappresentanti dei datori di lavoro supplenti:

La Vigna Mario;

Ruotolo Mario;

Monaco Giovanni;

Testa Michele;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori supplenti:

Crispi Tiziana;

Terenzio Vincenzo;

Viscosi Antonio;

Di Girolamo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Isernia, 6 febbraio 2002

Il direttore provinciale: D'AMICO

02A02168

DECRETO 11 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale agli operai agricoli di Imperia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli occupati a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 9/1972 in data 14 dicembre 1972 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Imperia con il quale provvide a costituire presso la sede di Imperia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota datata 18 ottobre 2001 con la quale il sig. Banaudo Iacopo rassegna le dimissioni dal concesso di cui trattasi;

Vista la nota protocollo n. 569/101 del 18 ottobre 2001 dell'unione provinciale agricoltori di Imperia con la quale viene designato quale componente della commissione provinciale integrazione salariale in agricoltura il dott. Iacono Roberto in sostituzione del sig. Banaudo Iacopo dimissionario;

Decreta:

Il dott. Iacono Roberto c/o unione provinciale agricoltori - corso Garibaldi, 41 - Sanremo, è nominato competente effettivo della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale agli operai agricoli di Imperia in sostituzione del sig. Banaudo Iacopo dimissionario.

Imperia, 11 febbraio 2002

Il direttore provinciale: CASERTA

02A02150

DECRETO 11 febbraio 2002.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Effettopposto a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stato demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto le relazioni di mancata ispezione del 4 novembre 1996-13 giugno 2000 e 19 dicembre 2000 nelle quali veniva proposta la sostituzione del liquidatore dott. Barrios Israel Antonio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del dott. Barrios Israel Antonio;

Decreta

di nominare il dott. Giuseppe Aquino con studio in Nettuno (Roma) piazza Mancini, 42, ai sensi e per effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Effettopposto a r.l.», con sede in Roma via Ferento, 5, costituita in data 11 luglio 1989, rogito notaio Giuseppe Pennacchio, repertorio n. 3053 - BUSC n. 31462.

Roma, 11 febbraio 2002

Il dirigente: CORSI

02A02151

DECRETO 15 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2/2000 del 30 giugno 2000 con il quale è stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza il 29 giugno 2004;

Vista la nota in data 14 febbraio 2002 con la quale la sig.ra Elena Moretto, componente effettivo della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota n. 10 del 15 febbraio 2002, con la quale l'organizzazione sindacale U.I.L. di Rovigo ha designato in seno alla predetta commissione in sostituzione della rappresentante dimissionaria, il sig. Mario dott. Feliciatti quale membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

1. Il sig. Mario dott. Feliciatti è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione della sig.ra Elena Moretto, dimissionaria.

2. Il suddetto componente durerà in carica fino al 29 giugno 2004, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 15 febbraio 2002

Il direttore provinciale: DRAGO

02A02154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 9683 del 25 gennaio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per le attività catastali, in data 25 gennaio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'installazione del nuovo server per le applicazioni catastali in data 25 gennaio 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza in data 25 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° febbraio 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A02354

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 15 febbraio 2002, n. **7.**

Adempimenti per le imprese di trasformazione finalizzati all'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2002. Settore tabacco.

Al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione VII - Divisione FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

Alla Coldiretti - DIP.ECON.CO

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'ANCA LEGA Coop

Alla Organizzazione Interprofessionale INTERBRIGHT

Alla Organizzazione Interprofessionale INTERORIENTALI

All'Associazione interprofessionale tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

e, per conoscenza:

Comando carabinieri - Politiche agricole

Premessa.

Il presente documento definisce gli adempimenti connessi alle richieste di riconoscimento, ai quali le imprese di trasformazione dovranno attenersi per il raccolto 2002.

Il documento è visto e redatto anche nell'ottica del nuovo sistema tabacco già rappresentato con note AIMA numeri 4484, 1033 e 1145, rispettivamente del 16 maggio 2000, 4 luglio 2000 e del 26 luglio 2000.

I riferimenti normativi comunitari sono quelli dei regolamenti numeri 2075/92, 1066/95, 1636/98, 2848/98, 2162/99, 531/2000, che i soggetti interessati dalla presente circolare sono tenuti comunque a seguire e rispettare in ogni loro contenuto normativo e applicativo.

Il presente documento tiene conto, altresì, di quanto disposto dalle circolari MIPAF numeri 167/G-1 del 2 marzo 1999 e 72/G-1 del 24 maggio 2000.

1. *Requisiti per ottenere il certificato di riconoscimento.*

I requisiti indispensabili per ottenere il certificato di riconoscimento sono:

a) il possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno fino al 31 dicembre 2003, a titolo di:

proprietà;

affitto;

comodato;

altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità;

b) la gestione, in nome e per conto proprio, di uno stabilimento idoneo alla prima trasformazione del tabacco greggio allo stato sciolto.

La gestione comporta:

la responsabilità di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato;

la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato;

c) la disponibilità esclusiva dell'impianto;

d) la disponibilità finanziaria che consenta il pagamento ai produttori del prezzo di acquisto del tabacco sciolto;

e) l'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività.

2. *Caratteristiche dello stabilimento di prima trasformazione.*

Lo stabilimento di prima trasformazione è considerato idoneo alla trasformazione del tabacco se è costituito da:

locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio (di tabacco greggio secco sciolto e in colli), la fermentazione (ove necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco;

impianto industriale comprendente i macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare, quali:

a) nastro di alimentazione;

b) silos di miscelazione;

c) umidificatore-spulardatore;

d) nastri di cernita;

e) pressa e linea di confezionamento;

f) laboratorio di analisi con umidimetro;

g) galleria continua di essiccazione.

3. *Imprese di trasformazione che possono richiedere il riconoscimento.*

Il certificato di riconoscimento è rilasciato alle:

1) imprese trasformatrici che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2001 e che hanno mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative;

2) imprese trasformatrici che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2001, ma che hanno variato le caratteristiche tecniche e amministrative;

3) nuove imprese trasformatrici, che presentano la domanda di riconoscimento per la prima volta.

4. *Modalità per ottenere il certificato di riconoscimento per il raccolto 2002.*

Al fine di ottenere il riconoscimento, tutte le imprese trasformatrici dovranno far pervenire, all'AGEA - Ufficio 18 - Settore tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il termine delle ore 14 del 7 marzo 2002 la seguente documentazione:

domanda, su carta legale, secondo il fac-simile allegato (Mod. 1) alla presente circolare, sottoscritta con firma autenticata del legale rappresentante;

dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA;

attestati, rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2002, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile (allegato 5);

atto di possesso, in originale o copia autenticata, regolarmente registrato, corredato di planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito; in caso di atto relativo al solo titolo di proprietà del magazzino di trasformazione e di deposito e dei relativi macchinari, si precisa che per tale documentazione è sufficiente l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta proprietà contenuta nel modulo di domanda (Mod. 1);

certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia.

In alternativa potrà essere prodotta autodichiarazione secondo il fac-simile (allegato 6);

referenze bancarie, o altri documenti idonei al fine di dimostrare la reale potenzialità finanziaria dell'impresa di trasformazione;

verbale di idoneità, redatto dai tecnici della società di controllo autorizzata dall'AGEA, per lo stabilimento e per i relativi magazzini di deposito per cui si chiede il riconoscimento (allegato 2 e 3).

Le imprese di trasformazione che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2001 e che hanno mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative, devono allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la permanenza delle condizioni amministrative e tecniche previste dalla presente nota e già verificate da questa Amministrazione per il riconoscimento del raccolto 2000, redatta come da facsimile (allegato 4).

Le imprese di trasformazione che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2001 e che non hanno mantenuto invariate, in tutto o in parte, le caratteristiche tecniche e amministrative, devono allegare alla domanda una dichiarazione che specifichi i requisiti modificati e la documentazione relativa ai requisiti modificati.

Le nuove imprese, che presentano per la prima volta la domanda di riconoscimento per il raccolto 2002, devono allegare alla domanda stessa (mod. 1), anche l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati, in originale o copia autenticata.

5. *Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto.*

Per quei magazzini di trasformazione che non hanno capacità di stoccaggio sufficiente al quantitativo di tabacco che l'impresa intende trasformare è necessario che, contestualmente alla domanda di riconoscimento alla trasformazione, l'impresa di trasformazione denunci anche i magazzini di deposito secondo le procedure previste dalla nota A.I.M.A. n. 358 del 17 agosto 1999 e di seguito riportate:

planimetria del magazzino destinato a deposito tabacchi in colli o sciolto;

titolo di possesso in originale o copia autenticata, debitamente registrata, da cui risulti la disponibilità e il periodo di utilizzo da parte dell'impresa di trasformazione;

attestati, rilasciati dalle competenti autorità, relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2002, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile (allegato 5);

dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA;

verbale di idoneità, redatto dai tecnici della società di controllo autorizzata dall'AGEA.

6. *Verbale di idoneità.*

Tutte le imprese trasformatrici dovranno richiedere alla società di controllo (SGS Italia S.r.l., via Cesare Balbo n. 3 - 06121 Perugia, tel. 075/33159, fax 075/30714) il sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede il riconoscimento. Una copia in originale del verbale di idoneità, con relativa planimetria dei locali, redatto dai tecnici SGS dovrà essere allegata alla domanda di riconoscimento come innanzi specificato.

La società di controllo, ricevuta la richiesta dalle imprese di trasformazione, anche a mezzo fax, provvederà a redigere, sia per le imprese trasformatrici già riconosciute per il raccolto 2001, che per quelle che ne richiedono il riconoscimento per la prima volta per il

raccolto 2002, apposito verbale d'idoneità tecnica del magazzino di trasformazione e eventuali magazzini di deposito richiesti in domanda.

7. *Rilascio del certificato di riconoscimento per il raccolto 2002.*

L'AGEA rilascia il certificato di riconoscimento entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda alle imprese di trasformazione che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente nota, fatte salve le attestazioni relative alle agibilità urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, rilasciate dagli uffici competenti.

Si precisa che le richieste, da parte di questa Amministrazione, di documentazione integrativa a quella già presentata, o di ulteriori accertamenti tecnici alle imprese richiedenti, che in ogni caso non potrà protrarsi oltre la data limite del 7 maggio 2002, interrompono i sessanta giorni previsti dalla predetta normativa in materia di riconoscimento delle imprese di trasformazione.

Il certificato di riconoscimento per il raccolto 2002 permetterà alle imprese di trasformazione di sottoscrivere contratti di coltivazione.

8. *Controlli amministrativi.*

L'AGEA è tenuta a svolgere, in ottemperanza delle disposizioni comunitarie di cui agli articoli 43 e 48 del regolamento CE n. 2848/98 e delle disposizioni nazionali che prevedono, a partire dal raccolto 1999, nuove misure di controllo, verifiche amministrative/contabili presso le imprese di trasformazione.

Le verifiche in questione, che si aggiungono ai prescritti controlli tecnici di magazzino, sono intese a verificare, sulla base della documentazione amministrativa/contabile, il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento delle imprese di trasformazione, ai sensi dell'art. 7 del precitato regolamento, nonché il rispetto del termine stabilito per il pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco ai produttori.

Gli esiti dei controlli saranno presi in considerazione al fine della concessione, del mantenimento o della revoca del riconoscimento alle imprese di trasformazione.

9. *Sanzioni.*

Il riconoscimento è revocato, con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ricorrano uno o più requisiti per il riconoscimento, o nel caso di cui all'art. 53 del regolamento n. 2848/98 e in particolare:

1) se il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'art. 9, paragrafo 3, lettera j) e il termine per il versamento dell'importo di cui all'art. 20, paragrafo 3 vengono superati di trenta giorni, il riconoscimento all'impresa di trasformazione è revocato per un anno. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni, comporta la revoca del riconoscimento per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni.

se gli amministratori di un'impresa di trasformazione si rendono responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento, non possono amministrare altre imprese di trasformazione riconosciute, né presentare domanda di riconoscimento durante il primo anno in cui si applica la sanzione.

Il certificato di riconoscimento non viene concesso se più imprese di trasformazione fanno richiesta per uno stesso magazzino o per la stessa linea di lavorazione. In questi casi le relative domande saranno ritenute nulle.

L'impresa di trasformazione alla quale è stato revocato il riconoscimento, potrà presentare una nuova domanda solo dopo che sia trascorso il periodo della revoca stessa.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

MOD. 1

AGEA - Via Palestro n. 81 - 00100 ROMA

Oggetto: richiesta del certificato di riconoscimento dell'attività di prima trasformazione per il raccolto 2002.

Il sottoscritto .... nato a ....
(prov. ....) il .... nella sua qualità di .... (2) della Impresa Trasformatrice .... (3) partita I.V.A. ....
Sede legale in .... c.a.p. ....
via .... n. .... n. fax ....
n. telefono .... n. telex ....

Chiede

In conformità a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1068/95 della Commissione, regolamento (CEE) n. 2075/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, del regolamento (CEE) n. 2848 del 22 dicembre 1998 della Commissione e della presente nota:

a) il riconoscimento per l'esercizio della attività di prima trasformazione per il raccolto 2002.

A tal fine il sottoscritto:

Dichiara:

Che l'impresa/società suddetta:

a) ha svolto attività di prima trasformazione del tabacco sciolto dal raccolto .... ;

b) inizierà la sua attività a decorrere dal raccolto .... ;

c) si trova in possesso dei requisiti previsti dai citati regolamenti e note e,in particolare che la medesima:

(a) è proprietaria - (b) è affittuaria; - (c) altro (specificare) (4) (5);

degli stabilimenti di prima trsformazione del tabacco greggio allo stato sciolto situati in:

1) .... ;
2) .... ;
3) .... ;

d) ha dotato ciascun stabilimento elencato al punto c) dei macchinari previsti al punto 3 della presente nota (5);

e) gestisce in nome e per conto proprio lo/gli stabilimento/i descritto/i ai precedenti punti *c)* e *d)*, avendo nominato il sig. .... in qualità di amministratore e il sig. .... in qualità di responsabile tecnico, come previsto al punto 5 lettera *a)* della presente nota;

f) si trova in possesso e, in particolare, che la medesima: (a) è proprietaria - (b) è affittuaria - (c) altro (specificare) dei seguenti magazzini di deposito siti in:

1) .... ;
2) .... ;
3) .... ;
4) .... ;
5) ....

Dichiara, infine:

Che svolgerà l'attività di prima trasformazione del tabacco greggio allo stato sciolto previo ottenimento del certificato di riconoscimento da parte dell'AGEA nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, consentendo l'accesso ai funzionari AGEA addetti al controllo.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Letto confermato e sottoscritto.

Firma .... (6)

N.B. Si segnala che l'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come confermato dall'art. 2, comma 11 della legge 16 giugno 1998, n. 191, non pone più l'obbligo dell'autenticità della sottoscrizione purché la sottoscrizione sia posta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

---

(1) La domanda deve essere unica, indipendentemente dagli stabilimenti posseduti.

(2) Titolare o legale rappresentante.

(3) Indicare denominazione dell'impresa o ragione sociale.

(4) Cancellare per ciascun stabilimento l'ipotesi che non ricorre. Per stabilimento di prima trasformazione si rimanda a quanto specificato al punto 2 della presente nota. Qualora il titolo dei locali sia diverso da quello relativo agli impianti e macchinari di prima trasformazione, specificare per ciascuno di essi l'ipotesi che ricorre.

(5) Indicare tutti gli stabilimenti di trasformazione con le specifiche di cui alla nota «4». Specificare per ciascuno di essi l'indirizzo completo.

(6) Autenticata.

ALLEGATO 2

Oggetto: processo verbale di controllo relativo all'esistenza e all'idoneità tecnica degli impianti di trasformazione del tabacco (Regolamento UE n. 2848 del 22 dicembre 1998).

I sottoscritti .... funzionari AGEA/Tecnici in data .... si sono recati presso gli impianti di prima trasformazione della Ditta .... part. I.V.A. .... con sede legale in .... c.a.p. .... via .... per l'accertamento ed il controllo di cui all'oggetto, ove hanno rilevato quanto segue:

A - UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL MAGAZZINO:

1) ubicazione del magazzino:

impianto sito nel comune di .... provincia .... frazione/contrada .... via ....

2) descrizione del magazzino:

il magazzino risulta composto da n. .... corpo di fabbricato con una superficie totale di mq. .... con una cubatura totale utile di cm. ....

3) locale del magazzino:

a) uffici n. .... mq .... mc .... ;
b) servizi igienici n. .... mq ....;
c) refettori e spogliatoi n. .... mq ....;
d) disimpegno n. .... mq ....;
e) deposito tabacchi sciolti n. .... mq .... mc .... ;
f) deposito tabacchi in colli n. .... mq .... mc .... ;
g) impianti ed attrezzature n. .... mq .... mc .... ;

B - DESCRIZIONE DEI MACCHINARI E RELATIVA TIPOLOGIA (vedi allegato 2/A).

a) impianti cernita: tipo .... cap. lavo. oraria .... ;
b) impianti cond. in colli: tipo .... cap. lavo. oraria .... ;
c) impianto battitura: tipo .... cap. lavo. oraria .... ;
d) capacità lavorativa oraria dei suddetti impianti: Kg: .... ;
e) giornate lavorative annue n. ....;
f) orario di lavoro giornaliero n. ....

Capacità trasformatrice annua (dxexf) a Kg ....

Capacità stoccaggio:

Magazzino di trasformazione	Kg ....
....	Kg ....
....	Kg ....
....	Kg ....
....	Kg. ....
....	Kg ....
Capacità di stoccaggio totale	Kg ....

C - TITOLO DI POSSESSO:

I locali ed i macchinari di cui alla lettera .... sono di proprietà;
I locali ed i macchinari di cui alla lettera .... sono in affitto.

D - VARIETÀ LAVORABILI CON GLI IMPIANTI ESISTENTI.

Sulla base degli elementi di cui sopra, si giudica il magazzino di trasformazione e deposito idoneo alla lavorazione del tabacco per tute le varietà di tabacco SI NO.

E - VARIETÀ LAVORABILI CON GLI IMPIANTI ESISTENTI.

Sulla base degli elementi di cui sopra si giudica il magazzino di trasformazione e deposito idoneo alla lavorazione del tabacco delle varietà: ....

Il rappresentante della ditta
....

I funzionari AGEA tecnici S.G.S.
....

Data ....

ALLEGATO 2A

Decrizione degli impianti di prima trasformazione e/o deposito del tabacco secco sciolto utilizzati dalla Ditta: .... usciti nel comune di .... provincia .... frazione/ contrada .... via ....

A) BILICI PER LA PESATURA:

n. ....
n. ....
n. ....
n. ....

B) IMPIANTO CERNITA:

n. ....
n. ....
n. ....
n. ....
n. ....

C) IMPIANTO CONDIZIONATO COLLI:

n. ....

n. ....

n. ....

n. ....

n. ....

D) IMPIANTO DI BATTITURA:

n. ....

n. ....

n. ....

n. ....

E) LABORATORIO ANALISI E UMIDIMETRO:

n. ....

n. ....

n. ....

n. ....

F) MEZZI DI TRASPORTO:

n. ....

n. ....

n. ....

n. ....

Il rappresentante della ditta
....

I funzionari AGEA tecnici S.G.S.
....

ALLEGATO 3

Descrizione degli impianti di deposito del tabacco utilizzato dalla ditta: .... oltre quelli annessi al magazzino di trasformazione.

1) UBICAZIONE DEL MAGAZZINO DI DEPOSITO:

comune di .... provincia ....
frazione/contrada .... via ....

2) Descrizione del magazzino:

il magazzino risulta composto da n. .... corpo di fabbricato con una superficie totale coperto di mq .... con una cubatura totale utile di mc ....

3) Locali del magazzino:

a) uffici n. .... mq ....mc .... ;

b) servizi igienici n .... mq .... mc .... ;

d) deposito tabacchi n. .... mq .... mc .... ;

4) Osservazioni:

....

....

....

....

Data ....

Il rappresentante della ditta
....

I funzionari AGEA tecnici S.G.S.
....

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto ....
nato a ....
residente in ....
via .... n. ....

Dichiaro

in qualità di legale rappresentante dell'impresa ....
con sede in .... che ai sensi del reg. CE 2848 del 22 dicembre 1998 e della nota AGEA prot. n. 709 del 15 febbraio 2002, per il raccolto 2002 permangono le stesse condizioni amministrative e tecniche già verificate da questa Agenzia per il riconoscimento concesso per il raccolto 2001.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Letto confermato e sottoscritto in data

Il dichiarante

....

N.B.: Si segnala che l'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, coisì come confermato dall'art. 2 comma 11 della legge 16 giugno 1998, n. 191, non pone più l'obbligo dell'autenticità della sottoscrizione purché la sottoscrizione sia osta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto ....
nato a ....
residente in ....
via .... n. ....

Dichiaro

in qualità di legale rappresentante dell'impresa ....
.... con sede in ....
di essere in possesso e/o in corso di rilascio di ciascun tipo di certificato richiesto (urbanistico. igienico-sanitario e di sicurezza sul lavoro) relativamente al magazzino di trasformazione sito in ....
.... e deposito sito in ....
richiesti per il riconoscimento di impresa di prima trasformazione autorizzata a firmare contratti per il 2002.

Dichiaro espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Letto confermato e sottoscritto in data

Il dichiarante

....

N.B.: Si segnala che l'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come confermato dall'art. 2 comma 11 della legge 16 giugno 1998, n. 191, non pone più l'obbligo dell'autenticità della sottoscrizione purché la sottoscrizione sia posta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 6

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il/la sottoscritt... ....
nat... a .... il ....
residente a .... in via ....
codice fiscale n. .... in qualità di rappresentante legale della società/ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

Denominazione: ....

Codice fiscale: ....

Forma giuridica: ....

Sede: ....

Iscritta nel registro delle imprese di: ....
in data .... n. .... Sezione ....

Costituita con atto del: ....

Capitale sociale o totale quota EURO: ....

Durata della società - data termine: ....

Oggetto sociale: ....
(descrizione sintetica)

Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione): ....

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmete vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modifiche.

La presente dichairazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Firma autenticata (1)
....

Note esplicative: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

02A02317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 febbraio 2002

Dollaro USA	0,8649
Yen giapponese	116,60
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,61000
Corona svedese	9,0779
Franco svizzero	1,4767
Corona islandese	87,31
Corona norvegese	7,7130
Lev bulgaro	1,9490
Lira cipriota	0,57554
Corona ceca	31,718
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,51
Litas lituano	3,4520
Lat lettone	0,5557
Lira maltese	0,3977
Zloty polacco	3,6375
Leu romeno	28123
Tallero sloveno	223,2652
Corona slovacca	41,730
Lira turca	1219000
Dollaro australiano	1,6832
Dollaro canadese	1,3896
Dollaro di Hong Kong	6,7454
Dollaro neozelandese	2,0673
Dollaro di Singapore	1,5886
Won sudcoreano	1147,72
Rand sudafricano	9,8728

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02583

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Konsyl»

Estratto decreto n. 818 del 24 dicembre 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KONSYL rilasciata alla società Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - (Milano), via E. Fermi, 50, cap. 20019 - Italia, codice fiscale n. 07486020154, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «3,4 g polvere per sospensione orale» 30 bustine gusto arancia senza zucchero (codice A.I.C. n. 033375015) viene autorizzata la confezione «3,4 g polvere per sospensione orale» 20 bustine gusto arancia senza zucchero (codice A.I.C. n. 033375039).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «3,4 g polvere per sospensione orale» 20 bustine gusto arancia senza zucchero - A.I.C. n. 033375039, (in base 10) 0ZUJTZ (in base 32):

forma farmaceutica: granulato;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Konsyl Pharmaceuticals Inc. stabilimento sito in Fort Worth (Texas), 4200, South Hulen Street (tutte le fasi); Sigmar Italia S.r.l. stabilimento sito in Almè (Bergamo), Italia, via Sombreno, 11 (operazioni terminali di inbustamento).

Composizione: 1 busta contiene:

principio attivo: psyllium Husk 3,4 g

eccipienti: maltodestrina; aspartame; acido citrico; orange n. 7475; E 104; E 110.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 033375015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A02339

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina»

Estratto decreto n. 821 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: MESALAZINA nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite gastroresistenti» 50 compresse; «800 mg compresse rivestite gastroresistenti» 24 compresse, «4g/100 ml sospensione rettale» 7 contentori monodose a 100 ml, «500 mg supposte» 20 supposte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Ratiopharm Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse 3, Cap. D-89070, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «400 mg compresse rivestite gastroresistenti» 50 compresse - A.I.C. n. 035075011/G (in base 10) - 11GDY3 (in base 32):

forma farmaceutica : compressa rivestita gastroresistente;

classe: A; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Tiburtina, 1004 - Roma (tutte).

Composizione: 1 compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: mesalazina 400 mg;

eccipienti: lattosio 101,5 mg; polivinilpirrolidone 30 mg; carbossimetilcellulosa 8 mg; carbossimetilcellulosa sodica reticolata 33,5 mg; magnesio stearato 7 mg; copolimeri metacrilici 10 mg; trietilcitrato 2,5 mg; talco 1 mg; ferro ossido rosso 0,25 mg.

Confezione: «800 mg compresse rivestite gastroresistenti» 24 compresse - A.I.C. n. 035075023/G (in base 10) - 11GDYH (in base 32);

forma farmaceutica : compressa rivestita gastroresistente;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 448.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Tiburtina, 1004 - Roma (tutte).

Composizione: 1 compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: mesalazina 800 mg;

eccipienti: lattosio 203 mg; polivinilpirrolidone 60 mg; carbossimetilcellulosa 16 mg; carbossimetilcellulosa sodica reticolata 67 mg; magnesio stearato 14 mg; copolimeri metacrilici 20 mg; trietilcitrato 5 mg; talco 2 mg; ferro ossido rosso 0,5 mg.

Confezione: «4g/100 ml sospensione rettale» 7 contentori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 035075035/G (in base 10) - 11GDYV (in base 32).

forma farmaceutica: emulsione rettale.

classe: A; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 448.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Modena, 15 - Sant'Agata Bolognese (Bologna) (tutte).

Composizione: 1 contenitore modondose contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti: silice colloidale 1,7 g; gomma xantan 0,3 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,2 g; sodio benzoato 0,38 g; sodio metabisolfito 0,25 g; acido fosforico concentrato 0,13 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Confezione: «500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 035075047/G (in base 10) - 11GDZ7 (in base 32).

forma farmaceutica: supposta.

classe: A; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 448.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in Italia, via della Pace, 25/A - San Prospero (Modena) (tutte).

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: mesalazina 500 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi 2500 mg.

Indicazioni terapeutiche:

compresse rivestite gastroresistenti: colite ulcerosa e morbo di Crohn;

sospensione rettale: colite ulcerosa a localizzazione retto-sigmoidea;

Supposte: colite ulcerosa a localizzazione rettale.

Mesalazina Ratiopharm è indicata sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02340

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genimox»

Estratto decreto A.I.C. n. 822 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: GENIMOX nelle forme e confezioni: «500 mg capsule rigide» 12 capsule; «1 g compresse» 12 compresse; «5mg/100 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale in via Enrico Bazzano, 26 - Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00420050106.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Cacciamali, 34-36-38, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5mg/100 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034614040 (in base 10) - 110BSS (in base 32):

classe: A; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

«1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 034614026 (in base 10) - 110BSB (in base 32):

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

«500 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 034614014 (in base 10) 110BRY - (in base 32):

classe: C.

Composizione:

«5mg/100 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - 66,056 di granulato per sospensione orale al 5% contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrata 5,733 g (pari ad amoxicillina 5 g);

eccipienti: citrato sodico, aroma albicocca, aroma caramella, aroma menta, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«1 g compresse» 12 compresse, ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,15 g (pari ad amoxicillina 1 g);

eccipienti: cellulosa microgranulare, talco, silice colloidale, magnesio sterato (nella qualtità indicate nella documenatazione di tecnica farmaceutica acquistita agli atti);

«500 mg capsule rigide» 12 capsule, ogni capsula contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 574 g (pari ad amoxicillina 500 g);

eccipienti: magnesio sterato (nelle quantità indicate nella documenatazione di tecnica farmaceutica acquistita agli atti).

Ogni capsula è costituita da: gelatina naturale, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: infezione da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi e apparati. Infezioni delle vie respiratorie; infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche; infezione dell'apparato urogenitale; infezioni enteriche e delle vie biliari; infezioni della cute e dei tessuti molli; infezioni di interesse chirurgico.

Periodo di validità: per le confezioni: capsule rigide e granulato per sospenzione orale: due anni dalla data di fabbricazione. Per la confezione compresse: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a precrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02341

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sifiviral»

Estratto decreto n. 823 del 24 dicembre 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SIFIVIRAL rilasciata alla società S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio (Catania), via Ercole Patti, 36, cap. 95020 - Italia, codice fiscale n. 00122890874, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «pomata olftamica 3% 5 g (codice A.I.C. n. 026059016) viene autorizzata la confezione «3% pomata oftalmica» 4,5 g (codice A.I.C. n. 026059028).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «3% pomata oftalmica» 4,5 g, A.I.C. n. 026059028) (in base 10) - 0SV88N (in base 32):

forma farmaceutica: unguento oftalmico;

classe: «A»;

pezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd., stabilimento sito in Inghilterra, Temple Hill, Dartford - Kent (preparazione e confezionamento terminale); S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in Aci S. Antonio (Catania) - (Italia), via Ercole Patti, 36 (confezionamento terminale e controlli di qualità.

Composizione: 100 mg:

principio attivo: acyclovir 3 mg;

eccipienti: vaselina bianca quanto basta a 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: cheratiti sostenute da virus Herpes simplex.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026059016 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A02342

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Butasedil»

Estratto decreto n. 824 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'mmissione in commercio del medicinale BUTASEDIL nelle forme e confezioni: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce, «1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Tiburtina, 1004, cap. 00156, Italia, codice fiscale n. 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce - A.I.C. n. 035111018 (in base 10) - 11HJ3B (in base 32):

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquatro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Tiburtina, 1004 - Roma (tutte).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: butamirato citrato 0,2 g;

eccipienti: acido citrico 0,0025 g; glicerolo 25 g; sorbitolo al 70% 35 g; vanillina 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino - A.I.C n. 035111020 (in base 10) - 11HJ3D (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Tiburtina, 1004 - Roma (tutte).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: butamirato citrato 0,2 g;

eccipienti: acido citrico 0,0025 g; glicerolo 25 g; sorbitolo al 700% 35 g; vanillina 0,1 g; anetolo 0,002 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02343

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibixetin»

Estratto decreto n. 826 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBIXETIN anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule» 12 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, cap. 20134 - Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg capsule» 12 capsule - A.I.C. n. 034983041 (in base 10) - 11CM41 (in base 32):

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via Dante Alighieri, 71 (produzione e confezionamento); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Italia, via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido di mais 48 mg; lattosio 228 mg; magnesio stearato 1 mg; sodio lauril solfato 0,1 mg; ossido di ferro giallo 0,062 mg; titanio biossidio 0,124 mg; gelatina 62 mg.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02344

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bapinad»

Estratto decreto n. 827 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BAPINAD nelle forme e confezioni: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 15 - cap. 20143, Italia, codice fiscale n. 01689550158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 034503019 (in base 10) - 10WYCC (in base 32):

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba (Roma) - Italia, via delle Gerbere snc (tutte).

Composizione: 1 compressa: principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02345

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacampicillina»

Estratto decreto n. 828 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico BACAMPICILLINA, nelle forme e confezioni: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compesse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: K24 Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Generale Orsini, 46, cap 80100, Italia, codice fiscale n. 07510800639.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse, A.I.C. n. 034473013/G (in base 10) 10W11P (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere 20-22 (tutte).

Composizione: 1 compressa.

Principio attivo: Bacampicillina cloridrato 1200 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02346

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxin»

Estratto decreto NCR n. 831 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUOXIN, anche nella forma e confezione «20 mg capsule» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale in Roma (Tor Sapienza) - Roma, via V. Grassi, 9/11/13/15, codice fiscale n. 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule» 28 capsule, A.I.C. n. 034375030 (in base 10) 10T1CQ (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi n. 9/15 (tutte).

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36 equivalente a Fluoxetina mg 20;

eccipienti: amido di mais, dimeticone, gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Fluoxin è indicato nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02347

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deltacortene»

Estratto decreto NCR n. 832 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DELTACORTENE, anche nelle forme e confezioni: «5 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede legale in Roma, via Salvatore Quasimodo, 136, codice fiscale n. 05038691001.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 010089047 (in base 10) 09MWLR (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Aventis Pharma S.p.a., stabilimento sito in Scoppito, L'Aquila, Italia, s.s. 17 km 22 (Produzione - Confezionamento - Controllo qualità).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: prednisone 5 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microgranulare, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni di interesse reumatologico come terapia aggiuntiva per la somministrazione a breve termine (per far superare al paziente un episodio acuto o una riacutizzazzione) in: artrite reumatoide (casi particolari possono richiedere una terapia di mantenimento a basse dosi), malattia di Still, spondiliti anchilosanti, artrite gottosa acuta. Malattie del collagene: durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in casi particolari di lupus eritematosus sistemico, dermatomiosite, periartrite, cardite reumatica acuta. Per controllare condizioni allergiche gravi o debilitanti non trattabili in maniera convenzionale: asma bronchiale, dermatiti da contatto, dermatite atopica. Sarcoidosi. Affezioni ematologiche: anemia emolitica acquisita (autoimmune), per il trattamento palliativo di leucemie e linfomi degli adulti, leucemia acuta dell'infanzia.

Come coadiuvante nel trattamento della colite ulcerosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02352

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacillus Subtilis EG»

Estratto decreto n. 23 del 30 gennaio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BACILLUS SUBTILIS EG, anche nella forma e confezione «sospensione orale» 20 contenitori monodose da 5 ml. alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, cap 20124, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «sospensione orale» 20 contenitori monodose da 5 ml - A.I.C. n. 028939027 (in b+ase 10) 0VM4SM (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress, stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (completa).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: Bacillus subtilis (sospensione di spore) 1 miliardo;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stadi di alterazione della flora microbica intestinale e delle sue manifestazioni cliniche soprattutto nei lattanti. (es. diarrea). Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Recordati»

Estratto decreto n. 4 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Medicinale: ATENOLOLO RECORDATI.

Confezione A.I.C. n. 029533015 - 14 compresse 100 mg.

È ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Con variazione della denominazione in: Atenololo RK.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto decreto n. 5 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: PEPTAZOL.

Confezione A.I.C. n. 031111014 - 14 compresse 40 mg.

È ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, con codice fiscale n. 00748210150.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remegel»

Estratto decreto n. 6 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate, Milano, con codice fiscale n. 04708201001.

Medicinale: REMEGEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028763047 - 5 tavolette masticab. morbide 800 mg;

A.I.C. n. 028763050 - 8 tavolette masticab. morbide 800 mg;

A.I.C. n. 028763062 - 3 stick 8 tavolette masticab. 800 mg.

È ora trasferita alla società: S.S.L. Healthcare Italia S.p.a., con sede in via Marco Emilio Lepido, 178/5, Bologna, codice fiscale n. 04292300375.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02350

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)».

Estratto decreto n. 17 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale a denominazione comune con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale fino ad ora intestato alla società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre, 41-43, Isola della Scala, Verona, con codice fiscale n. 00227080231.

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031498013/G - Sacca plastica 1000 ml;

A.I.C. n. 031498052/G - Sacca plastica 3000 ml;

A.I.C. n. 031498064/G - Sacca plastica 3500 ml;

A.I.C. n. 031498076/G - Sacca plastica 4000 ml;

A.I.C. n. 031498088/G - Sacca plastica 4500 ml.

È ora trasferita alla società Fresenius Medical Care Deutschland GMBH, con sede in Else-Kroner Strasse 1, 61352 Bad Homburg V.D.H., Germania.

Viene, altresì, sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche del medicinale a denominazione comune con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale «soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)» con attribuzione dei nuovi codici di A.I.C.:

Medicinale: Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 030042232/G - Sacca plastica 1000 ml, base 32, 0WNU3S;

A.I.C. n. 030042218/G - Sacca plastica 3000 ml, base 32, 0WNU3B;

A.I.C. n. 030042244/G - Sacca plastica 3500 ml, base 32, 0WNU44;

A.I.C. n. 030042257/G - Sacca plastica 4000 ml, base 32, 0WNU4K;

A.I.C. n. 030042269/G - Sacca plastica 4500 ml, base 32, 0WNU4X.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare (A.I.C. numeri 031498013/G - 031498052/G - 031498064/G - 031498076/G - 031498088/G - 031498090/G) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02351

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dalmavital»

Estratto decreto n. 27 del 1° febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: DALMAVITAL soluzione iniettabile per scrofe e bovine a base di betacarotene e vitamina E.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103270017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103270029.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: betacarotene 15 mg, dl-α-tocoferolo acetato 20 mg, pari a dl- α-tocoferolo(Vit.E) 18,22 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: scrofa e bovina.

Inidicazioni terapeutiche: miglioramento dell'attività riproduttiva, per l'effetto antiossidante e la capacità di modulare il sistema immunitario nella scrofa e nella bovina.

Tempi di sospensione:

suino: carne: zero giorni;

bovino: carne: zero giorni; latte: zero ore.

Validità:

24 mesi.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02360

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ganaben S.P.»

Estratto decreto n. 29 del 1° febbraio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario: GANABEN S.P. (gentamicina) polvere solubile per uso orale per suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 102964018;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102964020.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: gentamicina solfato pari a gentamicina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche che colpiscono l'apparato digerente, sostenute da agenti patogeni ad essa sensibili. In particolare enteriti, colibacillosi, salmonellosi ed enterite emorragica.

Specie di destinazione: suini.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: carni: 12 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02324

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ganaben Premix»

Estratto decreto n. 30 del 1° febbraio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario: GANABEN PREMIX (gentamicina) premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102965023;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102965035.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: gentamicina solfato pari a gentamicina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche che colpiscono l'apparato digerente, sostenute da agenti patogeni ad essa sensibili. In particolare enteriti, colibacillosi, salmonellosi ed enterite emorragica.

Specie di destinazione: suini.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: carni: 12 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02325

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Lepto-3»

Estratto decreto R. n. 20 del 18 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC LEPTO-3, vaccino inattivato emulsionato contro la leptospirosi dei suini.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi n. 9, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone da 100 ml (40 dosi) - A.I.C. n. 101621023.

Composizione: ogni dose di 2,5 ml di vaccino contiene:

principi attivi: colture inattivate di leptospira pomona 5×10^8 batteri, leptospira hyos 5×10^8 batteri, leptospira bratislava 5×10^8 batteri;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva dei suini.

Tempi di attesa: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Dopo l'apertura del flacone il prodotto deve essere utilizzato entro 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A02355

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Puppy CP».

Estratto decreto R. n. 21 del 29 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: NOBIVAC PUPPY CP, vaccino vivo contro il cimurro e la parvovirosi del cane.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101931018;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931020;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931032.

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931057.

Composizione: ogni flacone di vaccino liofilizzato contiene per dose/animale:

principio attivo: virus del cimurro ceppo Onderstepoort non meno di $10^4 TCID_{50}$; parvovirus canino ceppo 154 non meno di $10^7 TCID_{50}$ attenuati e coltivati su tessuto-coltura;

eccipienti (per 0,5 ml prima della liofilizzazione): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei giovani cuccioli contro il cimurro e la parvovirosi canina.

Validità: 24 mesi: Dopo ricostituzione usare entro trenta minuti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

02A02357

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac CE»

Estratto decreto R. n. 22 del 29 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: NOBIVAC CE, vaccino vivo contro il cimurro e l'epatite infettiva del cane.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875021;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875033;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101875045.

Composizione: ogni flacone di vaccino liofilizzato contiene per dose/animale:

principio attivo: virus del cimurro ceppo Onderstepoort non meno di $10^4 TCID_{50}$; adenovirus canino tipo 2 ceppo Manhattan LPV non meno di $10^4 TCID_{50}$ attenuati e coltivati su tessuto-coltura;

eccipienti (per 0,5 ml prima della liofilizzazione): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani contro il cimurro, l'epatite infettiva causata dall'adenovirus canino tipo 1 e le infezioni causate dall'adenovirus canino tipo 2.

Validità: 31 mesi: dopo ricostituzione usare entro trenta minuti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

02A02358

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac CEP»

Estratto decreto R. n. 23 del 29 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: NOBIVAC CEP, vaccino vivo contro il cimurro e l'epatite infettiva e la parvovirosi del cane.

Titolare A.I.C.: Interev International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101916017;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916031;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916043;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916056.

Composizione: ogni flacone di vaccino liofilizzato contiene per dose/animale:

principio attivo: virus del cimurro ceppo Onderstepoort non meno di $10^4 TCID_{50}$; adenovirus canino tipo 2 ceppo Manhattan LPV non meno di $10^4 TCID_{50}$; parvovirus canino 154 non meno di $10^7 TCID_{50}$ attenuati e coltivati su tessuto-coltura;

eccipienti (per 0,5 ml prima della liofilizzazione): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani contro il cimurro, l'epatite infettiva causata dall'adenovirus canino tipo 1, le infezioni causate dall'andenovirus canino tipo 2 e la parvovirosi canina.

Validità: 24 mesi: dopo ricostituzione usare entro trenta minuti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

02A02359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Akipor Flu»

Estratto decreto n. 28 del 1º febbraio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario: AKIPOR FLU, vaccino associato contro l'influenza suina (vaccino inattivato con adiuvante) e la malattia di Aujeszky (vaccino a virus vivo attenuato) per suini all'ingrasso nelle confezioni 50 dosi + flacone di solvente da 100 ml, flacone 100 dosi + flacone di solvente da 200 ml, A.I.C. n. 102407.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate - produttore: è ora autorizzata la produzione della frazione della malattia di Aujeszky (come liofilizzata, prodotto finito), della frazione influenza suina (come liquida, prodotto finito) e dei controlli in vitro sul prodotto finito anche presso il sito Merial - Porte des Alpes.

È autorizzato altresì il trasferimento della produzione del principio attivo della frazione influenza suina da Aventis Pasteur SA - Marcy l'Etoile a Aventis Pasteur SA - Val de Reuil - France.

Altre modifiche: si autorizza l'eliminazione della vancomicina nel processo di produzione della frazione malattia di Aujeszky.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Noxaprim»

Estratto provvedimento n. 14 del 4 febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: NOXAPRIM, pasta orale nelle confezioni scatola da 5 siringhe da 40 g - scatola da 2 siringhe da 100 g - A.I.C. n. 100151.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica della composizione limitatamente ad un eccipiente.

È autorizzata la modifica parziale di un eccipiente della specialità medicinale in questione sostituendo una frazione di vasellina filante con l'equivalente gel idrofobo di vasellina.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02356

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neokill»

Estratto decreto n. 35 del 5 febbraio 2002

La titolarità della specialità veterinaria per uso esterno sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Jesmond Holding AG - ZUG (Svizzera)

NEOKILL - A.I.C. n. 103298

è ora trasferita alla ditta Enpro Italia S.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Rubini n. 7 - Como.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02328

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Stabox 50% polvere orale solubile per broilers».

Estratto decreto n. 31 del 1º febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: STABOX 50% POLVERE ORALE SOLUBILE PER BROILERS.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/122/01.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede legale in 1 ère Avenue 2065 M - L.I.D. Carros - Francia.

Produttore: società Virbac Magny sita in Rue des Aulnaies - 95420 Magny en Vexin-Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da un barattolo da 50 gr - A.I.C. n. 103226027;

scatola da un barattolo da 100 gr - A.I.C. n. 103226015;

barattolo da 200 gr - A.I.C. n. 103226039;

barattolo da 500 gr - A.I.C. n. 103226041;

barattolo da 1000 gr - A.I.C. n. 103226054;

fusto da 1500 gr - A.I.C. n. 103226066;

fusto da 3000 gr - A.I.C. n. 103164078.

Composizione:

principi attivi: amoxicillina (in forma triidrata) 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

specie di destinazione: broilers.

indicazioni terapeutiche: prevenzione di massa in presenza d'infezioni respiratorie causate da Escherichia coli (sensibile all'amoxicillina).

Tempi di attesa: carne e frattaglie: 7 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02327

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Stabox 50% polvere orale solubile per suini».

Estratto decreto n. 32 del 1º febbraio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: STABOX 50% POLVERE ORALE SOLUBILE PER SUINI.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/120/01.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede legale in 1 ère Avenue 2065 M - L.I.D. Carros - Francia.

Produttore: società Virbac Magny sita in Rue des Aulnaies - 95420 Magny en Vexin-Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da un barattolo da 50 gr - A.I.C. n. 103164012;

scatola da un barattolo da 100 gr - A.I.C. n. 103164024;

barattolo da 200 gr - A.I.C. n. 103164036;

barattolo da 500 gr - A.I.C. n. 103164048;

barattolo da 1000 gr - A.I.C. n. 103164051;

fusto da 1500 gr - A.I.C. n. 103164063;

fusto da 3000 gr - A.I.C. n. 103164075.

Composizione:

principi attivi: amoxicillina (in forma triidrata) 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini svezzati.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della pleuropolmonite dei suini dovuta ad actinobacillus pleuropneumoniae (sensibile all'amoxicillina).

Tempi di attesa: carne e frattaglie: 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02326

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Comunicato di rettifica della tabella per il calcolo del canone di concessione per impianti distributori carburanti ad uso autotrazione in fregio a strade statali

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

....

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI

UBICAZIONE IMPIANTO CARBURANTI					
Dati Identificativi	STRADA STATALE NUMERO:		DENOMINAZIONE:		
	Progressiva Km.ca:	Lato:	Località:	Comune:	Provincia:
DITTA O SOCIETÀ					
Dati Anagrafici	RAGIONE SOCIALE:				
	Via o Piazza	Num. civico	Cap	città	prov.
Dati Fiscali	CODICE FISCALE:			PARTITA IVA:	

ANNO 2002

CANONE ANNUO COMPLESSIVO		
CANONE ACCESSI:	IMPORTO €	
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS:	IMPORTO €	
	SOMMANO €	
	IVA 20%	
	IMPORTO COMPLESSIVO €	

N.B.: Per il calcolo analitico della concessione vedi pagina seguente

CANONE ANNUO CONCESSIONE ACCESSI				
	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	Larghezza totale dei 2 accessi (metri lineari)	IMPORTO COMPLESSIVO
Cb.1	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 25,00 , di cui m. 7,50 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 15,00	
Cb.2	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 30,00 , di cui m. 10,00 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 20,00	
Cb.3	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 60,00 , di cui m. 15,00 per ciascuno dei due accessi e m. 30,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 30,00	
Cb.3	Impianto carburanti su Strada Statale a quattro o più corsie, dotato di corsie di accelerazione e decelerazione.	€ 20,65827	ml. 30,00	
Cb.x	Impianto carburanti con fronte verso strada di complessivi m. ...., di cui: • Primo accesso m. .... • Aiuola spartitraffico m. .... • Secondo accesso m. .... ***Larghezza totale accessi*** m.	€ 20,65827	ml.	
	IMPORTO €			
2	Coefficiente di maggiorazione "**Ks**" relativo ai servizi annessi ai singoli impianti			
	IMPORTO €			
3	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada			
	IMPORTO €			
4	Coefficiente di rivalutazione **ISTAT** periodo Agosto 1998 / Maggio 2001	**1,0687**		
	CANONE ACCESSI: **IMPORTO €**			

CANONE ANNUO OCCUPAZIONE TERRENO ANAS		
Prezzo unitario per l'occupazione di terreno ANAS necessaria per la realizzazione dell'impianto carburanti, per l'anno **2002**, al metro quadrato:		€/mq 2,05876
SUPERFICIE OCCUPATA mq.		
	IMPORTO €	
1	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada	
	CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS: **IMPORTO €**	

02A02411

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Monitoraggio sul lavoro interinale presso la Pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Premesso che, ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo quadro stipulato in data 9 agosto 2000 tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali, l'ARAN deve procedere ad un monitoraggio del lavoro interinale, presso la Pubblica amministrazione e che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono fornire all'ARAN informazioni sull'andamento a consuntivo dell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata, degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati;

Si comunica a tutte le suddette pubbliche amministrazioni che devono inviare all'ARAN i seguenti dati relativi all'anno 2001:

1) numero dei lavoratori utilizzati;

2) durata del contratto o dei singoli contratti;

3) nome dell'agenzia fornitrice;

4) motivazione del contratto o dei singoli contratti;

5) mansione del lavoratore interinale;

6) categoria o profilo corrispondente alle mansioni;

7) onere complessivo in lire del contratto o dei singoli contratti;

8) se trattasi di onere orario indicare il numero di ore complessivamente lavorate.

I dati devono pervenire entro il 20 marzo 2002 per posta al seguente indirizzo: ARAN - via del Corso n. 476 - 00186 Roma, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: orsini@aranagenzia.it

02A02498

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651050/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

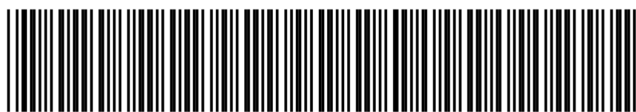
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035



€ **0,77**
L. 1.491